

Circolare n°6 del 27/05/2026 – Le Società Benefit

Gentili Clienti,

Con la presente Circolare vogliamo fornire una panoramica aggiornata sulla disciplina delle società benefit. Trattasi di un modello organizzativo societario che consente alle imprese di perseguire, accanto al tradizionale scopo lucrativo, una o più finalità di beneficio comune.

Di seguito si presenta una tabella riepilogativa delle tematiche che saranno approfondite nei paragrafi successivi.

ARGOMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
1. Definizione e natura giuridica delle società benefit	Art. 1 co. 376 e 378, L. 208/2015
2. Tipologie di società benefit	Art. 1 co. 376, L. 208/2015
3. Denominazione sociale	Art. 1 co. 379, L. 208/2015
4. Oggetto sociale	Art. 1 co. 379, L. 208/2015
5. Gestione e responsabilità	Art. 1 co. 380-381, L. 208/2015
6. Relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune	Art. 1 co. 382-383, L. 208/2015
7. Vantaggi della società benefit	Art. 38-ter, D.L. 34/2020; DM 12.11.2021

1. DEFINIZIONE E NATURA GIURIDICA DELLE SOCIETÀ BENEFIT

È opportuno precisare che le società benefit non costituiscono un nuovo “tipo” societario autonomo, bensì una qualifica adottabile da qualsiasi forma societaria già prevista dall’ordinamento. Le stesse restano, pertanto, integralmente soggette alla disciplina legale del tipo societario prescelto, con le sole integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità di beneficio comune.

Sono società benefit quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune” operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni culturali, enti e associazioni nonché degli ulteriori portatori di interesse. Sono portatori di interesse il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività della società, tra cui lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Per “beneficio comune” si intende, il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi — o la riduzione di quelli negativi — sulle categorie summenzionate.

2. TIPOLOGIE DI SOCIETÀ BENEFIT

Nel rispetto della relativa disciplina, possono assumere la qualifica di società benefit sia le società di persone, sia le società di capitali, nonché le società cooperative. Anche una Società tra Professionisti (STP) può qualificarsi

come società benefit. La qualifica può essere assunta sia al momento della costituzione sia in un momento successivo, mediante apposita modifica dell'atto costitutivo.

3. DENOMINAZIONE SOCIALE

Le società benefit possono introdurre accanto alla propria denominazione sociale la specificazione "Società benefit" ovvero la sigla "SB". Tale indicazione potrà quindi essere utilizzata nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

L'adozione della specificazione nella denominazione è formalmente facoltativa; tuttavia, risulta opportuna in ragione dei molteplici vantaggi reputazionali che possono derivarne.

4. OGGETTO SOCIALE

Le finalità di beneficio comune devono essere espressamente indicate nell'oggetto sociale. Le società già esistenti che intendono adottarle sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle regole previste per ciascuna forma societaria. Tali finalità non devono necessariamente essere collegate al processo produttivo dell'impresa, ma possono avere anche carattere generale, come il miglioramento del benessere delle persone e delle comunità o la tutela del patrimonio artistico e culturale, oppure riguardare ambiti diversi rispetto all'attività principale.

Nelle società benefit, l'oggetto sociale si articola dunque in due componenti: da un lato, quella relativa alla natura lucrativa dell'attività e, dall'altro, quella dedicata alle finalità di impatto sociale. Questa struttura consente di **tutelare gli amministratori** che, nel perseguire gli scopi di beneficio comune, assumano decisioni che possano ridurre il margine di profitto, e al contempo **responsabilizza** coloro che trascurino tali finalità solidaristiche.

5. GESTIONE E RESPONSABILITÀ

La gestione della società benefit deve essere orientata a un costante bilanciamento tra l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi di tutti gli ulteriori stakeholder coinvolti, in modo da garantire che le scelte aziendali non siano guidate esclusivamente da logiche di profitto, ma tengano conto anche dell'impatto sociale e ambientale dell'attività.

A tal fine, la normativa richiede l'individuazione di uno o più soggetti responsabili, ai quali vengono attribuite specifiche funzioni e compiti finalizzati al perseguimento delle finalità di beneficio comune, con il compito non solo di affiancare gli amministratori nella definizione e attuazione delle strategie, ma anche di verificare che le procedure e le prassi aziendali risultino coerenti con gli obiettivi sociali dichiarati.

L'eventuale inosservanza di tali modalità di gestione può integrare un inadempimento degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, con la conseguente insorgenza di responsabilità civilistica secondo le regole proprie del tipo societario adottato; a ciò si aggiungono ulteriori possibili profili di rischio, in particolare connessi all'applicazione della disciplina in materia di pubblicità ingannevole e tutela dei consumatori, qualora le finalità di beneficio comune dichiarate non trovino un effettivo riscontro nell'attività svolta. Resta comunque fermo che la mera indicazione di tali finalità nell'oggetto sociale non è, di per sé, idonea a determinare la nascita di rapporti giuridici nei confronti dei terzi beneficiari.

6. RELAZIONE ANNUALE SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE

Le società benefit sono tenute a redigere annualmente una relazione che dia conto del perseguimento delle finalità di beneficio comune, all'interno della quale devono essere illustrate in modo completo e coerente le attività svolte e i risultati conseguiti. In particolare, la relazione deve includere:

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

- la descrizione degli obiettivi perseguiti, delle modalità adottate e delle azioni concretamente realizzate, nonché delle eventuali circostanze che ne abbiano impedito o rallentato la realizzazione;
- una valutazione dell’impatto generato, effettuata secondo uno standard di valutazione esterno conforme ai requisiti previsti dalla normativa e comprensiva delle specifiche aree di analisi individuate dalla legge;
- una sezione dedicata all’individuazione degli obiettivi futuri che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Tale relazione deve essere **allegata al bilancio societario** e, ove esistente, pubblicata anche sul sito internet della società, in un’ottica di trasparenza verso i terzi e gli stakeholder; inoltre, l’organo di controllo, se istituito, è chiamato a verificare la correttezza dell’operato degli amministratori non solo sotto il profilo economico, ma anche con riferimento al bilanciamento tra l’interesse dei soci e le finalità di beneficio comune, nonché a valutare la coerenza della nomina del responsabile della funzione di beneficio comune rispetto al principio di adeguatezza dell’assetto organizzativo della società.

7. VANTAGGI DELLA SOCIETÀ BENEFIT

Le società benefit offrono una serie di vantaggi che vanno oltre l’aspetto puramente formale, incidendo concretamente sul posizionamento e sulle prospettive di crescita dell’impresa. In primo luogo, consentono di rafforzare la reputazione aziendale e la fiducia di clienti, partner e mercato, grazie a un impegno verso la sostenibilità che è esplicito, misurabile e verificabile. Questo le rende più attrattive anche per investitori e istituti finanziari sensibili ai criteri ESG, facilitando l’accesso a capitali e, in alcuni casi, a condizioni di finanziamento più favorevoli, oltre che a bandi pubblici che premiano tali caratteristiche.

Al tempo stesso, il modello benefit introduce un elemento di maggiore solidità nel governo dell’impresa, poiché richiede agli amministratori di considerare, nelle proprie decisioni, non solo l’interesse dei soci ma anche quello degli altri stakeholder, come lavoratori, comunità e ambiente. Questo comporta una responsabilizzazione più ampia del management, che è chiamato a bilanciare obiettivi economici e finalità di beneficio comune in modo trasparente e coerente nel tempo, anche attraverso specifici obblighi di rendicontazione.

In questo senso, l’integrazione strutturale tra profitto e impatto positivo non rappresenta un vincolo, ma un elemento distintivo che favorisce una crescita più stabile e duratura, migliorando il posizionamento strategico dell’impresa e la sua capacità di generare valore nel lungo periodo, anche in contesti competitivi sempre più orientati alla sostenibilità.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondire le tematiche trattate con i Clienti interessati.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati